

REGOLAMENTO (CEE) N. 3805/87 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1987

recante modifica della sigla che designa la Grecia nelle regolamentazioni del settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che nell'atto di adesione della Grecia la Repubblica ellenica è stata designata con la sigla E;

considerando che nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo la Repubblica ellenica è stata designata con la sigla GR;

considerando che, per rendere uniforme la designazione della Grecia nella normativa del settore agricolo e al fine di potenziare il significato culturale e linguistico della sigla che designa detto paese, è opportuno sostituire alle attuali sigle E e GR la sigla EL; che, conseguentemente, occorre modificare in tal senso le regolamentazioni agricole;

considerando che, a motivo dei problemi amministrativi connessi al cambiamento della sigla greca nei formulari previsti da talune regolamentazioni, è opportuno disporre che le necessarie modifiche vengano apportate entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che spetta alla Commissione effettuare, secondo una procedura semplificata, le modifiche della

sigla nelle regolamentazioni del settore agricolo di sua competenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti e le direttive elencati nell'allegato sono modificati in conformità delle disposizioni di cui all'allegato stesso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente regolamento entro sei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La Commissione adotta le necessarie modifiche delle regolamentazioni del settore agricolo di sua competenza.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. GAMMELGAARD

⁽¹⁾ GU n. C 288 del 28. 10. 1987, pag. 6.⁽²⁾ Parere reso il 20 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).